

Fondi pensione e crediti privilegiati: la svolta delle Sezioni Unite

La sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026 distingue tra quote trattenute al lavoratore, TFR devoluto e contribuzione datoriale, rimodulando l'art. 2751-bis n. 1 c.c. nel concorso fallimentare.

Federico Palumbo Diritto del Lavoro 7 Ottobre 2026 Lettura 7 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 12 Ottobre 2026: La questione del **privilegio dei crediti per fondi pensione** ha trovato risoluzione nomofilattica nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 26355 del 7 ottobre 2026. Il Supremo Collegio ha superato le incertezze applicative tra Sezione Lavoro e Sezione Fallimentare, statuendo che le quote trattenute al lavoratore e il trattamento di fine rapporto destinato alla previdenza integrativa conservano la natura retributiva e la prelazione ex art. 2751-bis n. 1 c.c., mentre la quota a carico datoriale resta chirografaria.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Cassazione civile intervengono sul contrasto sorto in merito al riconoscimento del privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per i crediti non versati dal datore di lavoro insolvente alle forme di previdenza complementare. Rifiutando un inquadramento monolitico, la Corte opera una scomposizione basata sulla causa genetica del credito: riconosce natura retributiva e prelazione privilegiata sia alle somme decurtate dalla busta paga a titolo di contributo del lavoratore, sia alle quote di TFR maturando destinate al fondo; per converso, qualifica come puramente previdenziale negoziale la quota a carico esclusivo dell'impresa, relegandola al chirografo.

Abstract (English)

By judgment no. 26355 of 7 October 2026, the Joint Civil Chambers of the Supreme Court resolved the longstanding conflict concerning the priority status under Article 2751-bis no. 1 of the Italian Civil Code for pension contributions withheld but not transferred to complementary pension funds by insolvent employers. Moving past an all-or-nothing approach, the Court established that employee deductions and severance pay (TFR) allocations retain their remuneration nature and enjoy general movable priority, whereas purely employer-paid collective contributions fall outside the scope of wage privileges and rank as unsecured claims.

Punti Chiave della Decisione delle Sezioni Unite

- **Superamento dell'approccio unitario:** Non tutti i crediti vantati verso il fallimento per previdenza complementare condividono il medesimo destino concorsuale.
- **Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.:** Riconosciuto integralmente per le ritenute stipendiali a carico del dipendente e per gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche.
- **Chirografo datoriale:** I contributi posti dai contratti collettivi a carico del datore di lavoro non hanno natura retributiva diretta e restano privi di cause legittime di prelazione.
- **Onere probatorio analitico:** Gli enti di riscossione o i fondi pensione devono scorporare le distinte componenti all'atto dell'insinuazione allo stato passivo.

01. La natura dei versamenti alla previdenza complementare e l'ordinanza di rimessione

L'intersezione tra le tutele del **credito lavorativo** e le dinamiche concorsuali solleva una delle questioni dogmatiche più delicate dell'ordinamento contemporaneo. La progressiva diffusione della **previdenza complementare**, promossa dal legislatore per affiancare il sistema pubblico obbligatorio ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, ha generato una complessa divaricazione tra la **causa tipica della retribuzione** e la finalità assistenziale dell'accantonamento previdenziale. Quando l'impresa datrice incorre in uno **stato di dissesto** e si apre la procedura concorsuale, l'omesso riversamento delle somme destinate ai fondi integrativi impone di verificare se il debito mantenga l'originaria matrice corrispettiva o se subisca una trasmutazione oggettiva per effetto dell'inserimento in un rapporto trilaterale.

1.1 — Il contrasto tra corrispettività sinallagmatica e realtà effettuale

La vicenda pervenuta alle Sezioni Unite trae origine dall'opposizione promossa da un **ente paritetico territoriale** dell'edilizia avverso lo stato passivo di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita. L'ente, incaricato dalla contrattazione collettiva di riscuotere i versamenti dovuti al Fondo negoziale Prevedi, aveva richiesto l'ammissione in via privilegiata ex [art. 2751-bis n. 1 del codice civile](#) per oltre tredicimila euro a titolo di **contribuzione previdenziale** non versata per una

pluralità di maestranze. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva disatteso la pretesa di prelazione, confermando la **collocazione chirografaria** del credito in ragione della sua supposta natura previdenziale e dell'assenza di un nesso di diretta corrispettività con la prestazione lavorativa subordinata.

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione, la Sezione Lavoro, con l'ordinanza interlocutoria n. 22066 del 31 luglio 2025, ha rilevato una profonda **divergenza sistematica** all'interno dei precedenti di legittimità ^[1]. Da un lato, una linea interpretativa rigorosa qualificava i debiti per la previdenza integrativa come obbligazioni estranee al sinallagma retributivo primario; dall'altro, una più recente sensibilità giurisprudenziale invitava a valorizzare la **realtà effettuale**, evidenziando che l'omesso versamento priva il dipendente di quote patrimoniali trattenute dal suo stipendio o maturate a titolo di trattamento di fine rapporto. Proprio per dirimere tale attrito sulla portata applicativa del **privilegio dei crediti per fondi pensione**, la controversia è stata rimessa all'esame nomofilattico delle Sezioni Unite.

1.2 — L'orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità

L'indirizzo restrittivo traeva alimento dalla tradizionale configurazione dei **privilegi legali** quali disposizioni di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge. Nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza n. 19944 del 10 agosto 2017 aveva confermato che i versamenti dovuti dal datore di lavoro a fondi assistenziali e pensionistici di matrice contrattuale non possono beneficiare dei privilegi previsti per la **previdenza sociale obbligatoria** ex artt. 2753 e 2754 c.c., poiché tali cause di prelazione tutelano il reperimento delle risorse pubbliche dello Stato e degli enti previdenziali generali, non le forme di mutualità privata ^[2].

Sotto il profilo dell'art. 2751-bis n. 1 c.c., la medesima impostazione affermava che i **contributi datoriali** trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva o nell'atto di adesione, originando un **rapporto obbligatorio autonomo** e distinto da quello di lavoro. Mancando una causa direttamente retributiva, l'inadempimento datoriale veniva qualificato come generatore di un mero **credito risarcitorio** in favore della gestione previdenziale, sprovvisto di qualsiasi prelazione mobiliare. Tale costruzione finiva tuttavia per trascurare le sensibili differenze strutturali che

intercorrono tra le quote dovute direttamente dall'impresa e quelle che rappresentano invece una diretta decurtazione delle spettanze salariali del lavoratore.

02. La soluzione delle Sezioni Unite: scomposizione delle partite creditorie

Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite civili intervengono con un impianto argomentativo che ripudia le semplificazioni dogmatiche, offrendo un'interpretazione analitica e aderente alla struttura complessa del [decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#). Il Collegio nomofilattico osserva come l'espressione generica **contributi per previdenza complementare** celi in realtà una pluralità di voci distinte sul piano genetico ed economico, la cui sorte concorsuale non può essere uniformata forzosamente.

2.1 — La tutela privilegiata del TFR devoluto e delle ritenute operate

Il primo snodo dell'arresto nomofilattico concerne le somme trattenute direttamente dalla busta paga del lavoratore e le quote di trattamento di fine rapporto destinate ad alimentare la posizione individuale nel fondo pensione ai sensi dell'[art. 2120 del codice civile](#). Per queste poste, la Suprema Corte stabilisce in modo inequivoco la **piena conservazione della causa retributiva** ^[3]. L'adesione alla forma pensionistica complementare, sia essa esplicita o tacita mediante il conferimento del **TFR maturando**, costituisce una mera modalità di destinazione ed erogazione differita di un credito che trae fondamento causale esclusivo nella prestazione lavorativa svolta.

Quando il datore di lavoro opera la trattenuta contributiva sul cedolino paga ma omette di riversarla all'ente di previdenza, egli trattiene illegittimamente una porzione della **retribuzione liquida** già maturata dal dipendente. Analogamente, la destinazione del TFR non muta la natura dell'accantonamento, che rimane ontologicamente **retribuzione differita** posta a presidio delle future esigenze del lavoratore. Ne consegue che, in sede concorsuale, il **privilegio dei crediti per fondi pensione** trova piena applicazione ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per tutti gli importi che rappresentano una decurtazione della retribuzione ordinaria o l'accantonamento del trattamento di fine rapporto. Negare la prelazione significherebbe penalizzare ingiustamente il dipendente per aver scelto di destinare il proprio compenso al secondo pilastro.

2.2 — Il regime chirografario per la quota a carico dell'impresa

Radicalmente differente è invece l'inquadramento delineato dalle Sezioni Unite per la **quota contributiva datoriale** posta direttamente ed esclusivamente a carico dell'impresa dalla contrattazione collettiva. Tale apporto datoriale non transita attraverso la retribuzione imponibile del dipendente, non costituisce una decurtazione delle somme concordate come corrispettivo diretto del sinallagma, ma si configura come un'**obbligazione contributiva accessoria** avente matrice negoziale.

Per questa specifica voce, la Suprema Corte ribadisce che la causa del credito rimane confinata nella sfera previdenziale autonoma. Non potendosi ravvisare un'**obbligazione retributiva** in senso tecnico, e stante il divieto di applicazione analogica dei privilegi generali sui crediti di previdenza pubblica ex artt. 2753 e 2754 c.c., l'omesso versamento del contributo a carico dell'impresa non può godere di alcuna causa di prelazione. Tale credito deve essere ammesso al passivo del fallimento esclusivamente in **rango chirografario**, non trovando fondamento nell'art. 2751-bis n. 1 c.c. né in altre previsioni di legge speciale.

03. Gli effetti nel concorso fallimentare e la tenuta del secondo pilastro

La decisione delle Sezioni Unite introduce una rigorosa disciplina operativa per gli organi delle **procedure concorsuali** e per i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela e alla riscossione dei crediti dei lavoratori. La linearità del principio di diritto comporta tuttavia **oneri probatori stringenti** nella fase di formazione dello stato passivo.

3.1 — Oneri di allegazione e ruolo degli enti bilaterali di riscossione

Una delle questioni pratiche affrontate dall'arresto n. 26355/2026 riguarda la **legittimazione attiva** degli enti paritetici e delle casse edili. La Corte conferma che tali organismi, istituiti dai contratti collettivi per centralizzare la riscossione e il successivo riversamento delle somme ai fondi di previdenza, sono pienamente legittimati a **insinuarsi al passivo concorsuale** in rappresentanza o

per conto dei lavoratori iscritti. Tuttavia, tale legittimazione alla riscossione non opera alcuna sanatoria o omogeneizzazione del titolo sostanziale sottostante.

In sede di domanda di ammissione al passivo, l'ente istante non può più limitarsi a domandare il privilegio sull'intero montante globale della contribuzione non versata. È fatto carico all'ente o al lavoratore di procedere a una rigorosa **disaggregazione contabile**: devono essere comprovate in modo puntuale le quote trattenute sullo stipendio, le quote relative al TFR conferito e, distintamente, le quote a carico del datore. Soltanto in presenza di tale suddivisione analitica il giudice delegato potrà graduare correttamente il passivo, attribuendo il rango privilegiato alle prime due voci e degradando la terza al **chirografo fallimentare**.

3.2 — La salvaguardia del risparmio previdenziale tra autonomia e nomofilachia

La statuizione nomofilattica si colloca in una prospettiva di armonizzazione tra la tutela costituzionale della retribuzione ex art. 36 Cost. e l'esigenza di certezza nei concorsi fallimentari. Garantire il **privilegio dei crediti per fondi pensione** alle componenti retributive primarie e differite risponde a un imperativo di **giustizia distributiva**: il dipendente che ha canalizzato i propri risparmi verso il secondo pilastro previdenziale non può trovarsi privo di protezione di fronte all'insolvenza del datore di lavoro, vedendo svanire risorse già sottratte alla disponibilità immediata del suo stipendio.

Al contempo, il rigetto della prelazione per i contributi datoriali salvaguarda la **par condicio creditorum** nei confronti degli altri creditori chirografari, evitando che accordi collettivi di settore possano creare surrettiziamente nuove prelazioni in violazione del **principio di legalità** dei privilegi sancito dall'art. 2745 c.c. Le Sezioni Unite hanno saputo individuare un punto di equilibrio solido, confermando come la **previdenza complementare** rappresenti ormai una componente integrante del welfare lavorativo meritevole di un'effettiva garanzia concorsuale.

Principio di Diritto / Massima delle Sezioni Unite

Nell'ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non

hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Codice Civile — Articolo 2751-bis n. 1 (Crediti per retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato assistiti da privilegio generale sui mobili).

Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 — Disciplina delle forme pensionistiche complementari e conferimento del TFR.

Codice Civile — Articolo 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, Ordinanza interlocutoria 31 luglio 2025, n. 22066** — Riconoscimento del contrasto interpretativo sulla causa del credito previdenziale e rimessione della controversia alle Sezioni Unite. Punto: 13 e 14. Esito: rimette.
2. **Cassazione Civile, Sentenza 10 agosto 2017, n. 19944** — Inapplicabilità del privilegio ai contributi contrattuali a carico del datore di lavoro verso enti di previdenza integrativa. Punto: 83 e 84. Esito: rigetta.
3. **Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7 ottobre 2026, n. 26355** — Riconoscimento del privilegio generale sui mobili per le ritenute stipendiali e il TFR destinato a previdenza complementare; chirografo per le quote datoriali. Punto: 14 e 15. Esito: accoglie.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.